



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 171
Prot. n. **36649** del **9 maggio 2020**

OGGETTO: Misure di prevenzione e controllo e gestione dell'emergenza epidemiologica da Corona Virus (COVID – 19) sul territorio locale – Chiusura area denominata “Piccolo Paradiso”

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020, “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 09/03/2020, “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020, “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020, aventi ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” applicabili all'intero territorio nazionale;

Considerato che nel DPCM del 9 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00007 del 12/03/2020, "Indirizzi finalizzati alla revisione della programmazione del servizio erogato dalle Aziende del trasporto pubblico locale";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00008 del 13/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista la propria ordinanza n. 109 del 16/03/2020 inerente la chiusura delle aree cittadine denominate: Marina Piazza della Vita, Piazza Betlemme, isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell'area ricompresa tra viale Garibaldi e l.re Thaon de Revel, area denominata piccolo Paradiso con accesso da via A. Bandiera, accessi alla spiaggia del Marangone tratto comunale fino a nuova e diversa disposizione;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18/03/2020 "Modifiche e integrazioni all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010";

Visto il DPCM del 22.03.2020 con il quale tra l'altro è stata disposta la chiusura delle attività produttive ad eccezione di quelle elencate nell'allegato 1;

Viste le modifiche apportate al DPCM del 22.03.2020 dal DPCM del 25.03.2020, che ha tra l'altro modificato l'elenco delle attività consentite;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00015 del 25/03/2020 "Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani";

Visto il DPCM del 01.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08, 09, 11 e 22 marzo 2020 nonché di quelle previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e del 28.03.2020 prorogando la data di efficacia delle suddette disposizioni dal 03 aprile al 13 aprile 2020;

Vista la propria ordinanza n. 134 del 03.04.2020 di proroga dell'ordinanza n. 109 del 16/03/2020 inerente la chiusura delle aree cittadine denominate: Marina Piazza della Vita, Piazza Betlemme, isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell'area ricompresa tra viale Garibaldi e l.re Thaon de Revel, area denominata piccolo Paradiso con accesso da via A. Bandiera, accessi alla spiaggia del Marangone tratto comunale fino a nuova e diversa disposizione;

Visto il DPCM del 10.04.2020 che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11, 22 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste

dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e del 28 marzo 2020, alla data del 3 maggio 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00028 del 15/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00032 del 17/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 26.04.2020 che, all'art.1 coma 1) lettere d) ed e) recita: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

.....lettera d) - e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

.....lettera e) - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30/04/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.";

Vista la propria ordinanza n. 163 del 03.05.2020 con la quale si disponeva la revoca, tra le altre, dell'ordinanza n. 134 del del 03.04.2020 di proroga dell'ordinanza n. 109 del 16/03/2020 inerente la chiusura delle aree cittadine denominate Marina Piazza della Vita, Piazza Betlemme, isolotto del Pirgo, tutti gli accessi al mare nell'area ricompresa tra viale Garibaldi e l.re Thaon de Revel, area denominata piccolo Paradiso con accesso da via A. Bandiera, accessi alla spiaggia del Marangone tratto comunale, ferme restando le limitazioni previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e si istituiva nelle medesime aree il divieto di prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare spazi con tavoli, sedie, tende, camper o altri mezzi o attrezzature, nonché di sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria;

Considerato che il menzionato DPCM del 26.04.2020, art. 1, comma 1, lett. d) recita testualmente: *"è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera"*;

Ritenuto che, fermi restando gli altri provvedimenti restrittivi adottati, in considerazione del sopraggiungere di temperature più calde e in generale di condizioni meteorologiche favorevoli, possano verificarsi assembramenti di persone soprattutto presso gli arenili e le aree demaniali marittime;

Viste le numerose segnalazioni di assembramenti rilevati a seguito della riapertura degli accessi al mare, con particolare riferimento all'area denominata "Piccolo Paradiso", nonché al tratto di arenile con accesso da Via Attilio Bandiera altezza civico, 29, e l'impossibilità di predisporre misure per assicurare il rispetto della distanza interpersonale minima;

Visto l'art. 54 comma 2 del Decreto Legge n.267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

ORDINA

Con decorrenza immediata:

1) **la chiusura dell'area denominata "Piccolo Paradiso", nonché al tratto di arenile con accesso da Via Attilio Bandiera altezza civico, 29** con divieto di svolgere attività sportiva e motoria anche negli specchi acquei antistanti fino a nuova e diversa disposizione;

2) estendere agli arenili presenti su tutto il litorale cittadino **il divieto assoluto** di prendere il sole, effettuare insediamenti occasionali, occupare spazi con tavoli, sedie, tende, camper o altri mezzi o attrezzature, nonché di sostare oltre il tempo strettamente necessario per l'espletamento dell'attività sportiva/motoria;

3) alla Polizia Locale di effettuare costanti verifiche nelle suddette aree al fine di segnalare eventuali ulteriori situazioni di pericolo per la salute pubblica;

4) sono da intendersi temporaneamente sospese le disposizioni contenute in precedenti Ordinanze che disciplinano in contrasto con il contenuto della presente.

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere trasmessa:

- all'Ufficio Redazione Sito per la pubblicazione sul sito istituzionale e all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Locale;

per quanto di competenza e al fine dell'ottemperanza di quanto disposto nel presente atto;

RACCOMANDA

Alle Forze dell'Ordine e di Polizia presenti sul territorio locale, viste le disposizioni dei Decreti sopra citati di contribuire alle attività di vigilanza relative al rispetto della presente ordinanza e di controllare, in ogni caso, in via generale, il rispetto del c.d criterio di distanza droplet (almeno mt 1,00), allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del COVID 2019;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa anche a:

- Prefetto di Roma;
- Direzione Regionale Protezione Civile;
- ASL RM/4;
- Vigili del Fuoco di Civitavecchia;
- Protezione civile di Civitavecchia

• Alle elencate Forze di Polizia cittadine per i controlli di competenza: Polizia Locale, Commissariato di PS, Stazione Principale dei Carabinieri, Stazione Porto dei Carabinieri, Carabinieri Forestali, Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Compagnia GDF, Compagnia ROAN della GDF, Polizia di Frontiera, Polizia Polfer stazione di Civitavecchia, sottosezione Polizia Stradale, Polizia Locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale.

AVVERTE

che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche ed integrazioni in base alle sopraggiunte necessità e problematiche rilevate in altre aree cittadine, nonché a seguito di ulteriori sopravvenute disposizioni governative e regionali.

che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco